



SENT. 78 /2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Federico Pepe Presidente f.f.

Elena Tomassini Giudice

Gerardo de Marco Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **19144** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura

Regionale nei confronti dei signori:

1) **BECCI Daniele** (BCC DNL 54T16 1608A), difeso dall'Avv. Vincenzo Di

Baldassarre (DBL VCN 62M07 G482B) del Foro di Pescara;

2) **DI LORENZO Silvio** (DLR SLV 50L29 B985W), difeso dall'Avv. Cristiano

Maria Sicari (SCR CST 65S14 C632S) del Foro di Chieti;

3) **RAINALDI Giorgio** (RNL GRG 37HI0 G766S), difeso dall'Avv. Antonello

Carbonara (CRB NNL 46H13 A345A) del Foro di L'Aquila;

4) **DI CARLANTONIO Giustino** (DCR GTN 49T11 F690J), difeso dall'Avv.

Pietro Referza (RFR PTR 59M21 L103X) del Foro di Teramo;

5) **BARBETTA Giovanni** (BRB GNN 52S25 Z600J), difeso dall'Avv.

Tommaso Marchese (MRC TMS 60M11 G482B) del Foro di Pescara;

6) **TABELLIONE Bernardino** (TBL BNR 58M07 L186R), difeso dall'Avv.

Tommaso Marchese (MRC TMS 60M11 G482B) del Foro di Pescara;

7) **IPPOLITI Stefano** (PPL SFN 62H27 G482R) difeso dall'Avv. Tommaso Marchese (MRC TMS 60M11 G482B) del Foro di Pescara.

VISTO l'atto di citazione depositato il 25 febbraio 2015, con cui la Procura Regionale ha chiesto la condanna dei signori Becci, Di Lorenzo, Rainaldi e Di Carlantonio (nella loro rispettiva qualità di Presidente e di componenti del Consiglio camerale del Centro estero delle Camere di commercio d'Abruzzo), nonché dei signori Barbeta, Tabellioni e Ippoliti (nella loro rispettiva qualità di presidente e di componenti del collegio dei revisori del Centro) al pagamento in favore del Centro Estero stesso della somma di euro 32.020,21 oltre interessi, rivalutazione e spese del giudizio (queste ultime in favore dello Stato), in conseguenza della indebita erogazione di compensi al Presidente Becci medesimo, con riferimento al periodo 2011-2013, in violazione dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

VISTA la memoria di costituzione in giudizio del convenuto Becci, depositata il 01.06.2015, con cui si eccepisce: l'inammissibilità dell'atto di citazione per mutamento della domanda rispetto ai contenuti dell'invito a dedurre; la incompletezza della ricostruzione cronologica operata dal Pubblico Ministero; la necessità del pagamento al Becci, da parte del Centro, dei compensi in parola, trattandosi di obbligazioni giuridiche già assunte e necessarie al funzionamento dell'ente; l'assenza di colpa, tantomeno di colpa grave, in capo al convenuto, all'epoca dei fatti, come del resto reso palese anche dalla nota n. 1066 del 2013 diramata in data 4 gennaio 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze (Ispettorato Generale di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato);

VISTA la memoria di costituzione in giudizio del convenuto Di Carlantonio,

depositata il 27.05.2015, con cui si eccepisce l'assenza di colpa grave in capo al convenuto, all'epoca dei fatti, stante l'infelice formulazione della normativa di legge da applicare e la sussistenza di molteplici incertezze e contraddizioni nelle conseguenti circolari applicative; in via subordinata, si chiede di dichiarare la responsabilità sussidiaria degli altri convenuti rispetto alla responsabilità principale del Becci (unico percettore delle somme asseritamente indebite, sul quale graverebbe quindi, a differenza degli altri, un obbligo restitutorio e non semplicemente risarcitorio);

VISTA la memoria di costituzione in giudizio del convenuto Rainaldi, depositata il 02.06.2015, con cui si eccepisce: l'inapplicabilità del citato art. 6, comma 2, alle Camere di commercio e alle associazioni prive di personalità giuridica costituite tra le Camere stesse (tra cui il Centro estero); la cessazione del convenuto dal proprio incarico nel mese di febbraio 2011; in ogni caso, l'assenza di colpa grave, tanto più in capo al convenuto, privo di specifiche cognizioni giuridiche, stante la infelice formulazione della normativa di legge da applicare e la sussistenza di molteplici circolari applicative anche successive, caratterizzate da vaghezza, perplessità e contraddittorietà;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio del convenuto Di Lorenzo, depositata il 29.05.2015, con cui si eccepisce la legittimità dell'erogazione in contestazione (ritenendosi, inizialmente, alla luce delle prime indicazioni ministeriali, che il Centro estero non rientrasse tra quelli assoggettati al regime di cui al citato art. 6, comma 2) e comunque l'assenza di colpa grave, considerato che, a suo avviso, la scansione temporale dei provvedimenti normativi ed amministrativi in materia e delle conseguenti deliberazioni adottate dal Centro Estero paleserebbe, da un lato, una situazione di obiettiva incertezza interpretativa di un dettato normativo

in continua evoluzione e, dall'altro lato, la correttezza della condotta del Consiglio di Amministrazione del Centro Estero stesso, sempre rispondente ai principi di buona amministrazione, certamente non caratterizzata da sprezzante trascuratezza dei propri doveri o da massima negligenza, né priva del rispetto delle comuni e basilari regole di comportamento e comunque non connotata da colpa grave;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio dei convenuti Barbetta, Tabellone e Ippoliti, depositata il 01.06.2015, con cui si eccepisce: l'inapplicabilità al Centro estero (quale associazione tra Camere di Commercio) del citato art. 6, comma 2, rientrando detto centro tra gli enti ricompresi nelle deroghe espressamente previste dalla disposizione in esame, o comunque dalle circolari applicative (essendo privo di personalità giuridica), o comunque non essendo annoverabile tra quelli che ricevono contribuzione pubblica (limitandosi a destinare dette contribuzioni interamente a terzi, per conto delle Camere associate); la mancanza in capo ai componenti dell'organo di revisione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, stante il contesto normativo di difficile interpretazione e la presenza di una successione di note e circolari ministeriali fuorvianti e perplesse; l'assenza di responsabilità in capo ai revisori contabili, i quali devono limitarsi a un controllo di regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e non ad un controllo di legittimità delle singole deliberazioni dell'organo amministrativo;

ESAMINATI tutti gli atti e i documenti versati in giudizio;

VISTA in particolare la notizia di danno erariale inviata dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Pescara alla Procura Regionale della Corte dei conti con informativa prot. 51864 in data 7 aprile 2014 (depositata da parte attrice con nota di deposito n. 1, sub doc. 2);

VISTE, tra le altre, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del

Centro estero n. 27 del 24 settembre 2010, n. 38 del 24 novembre 2010, n. 42 del 20

dicembre 2010, n. 1 del 10 gennaio 2011 e n. 6 del 7 marzo 2013;

VISTI il formale “invito” a fornire deduzioni difensive (di cui all’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19), le deduzioni difensive degli interessati e i relativi verbali di audizione personale (depositati da parte attrice con nota di deposito n. 1, sub docc. da 3 a 16);

UDITI all’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il magistrato relatore, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Erika Guerri e gli Avvocati Vincenzo Di Baldassarre (per Becci), Vincenzo Cafforio su delega (per Di Carlantonio), Cristiano Maria Sicari (per Di Lorenzo), Alessandra Rulli su delega (per Barbetta, Ippoliti e Tabellione), Maurizio Rencricca su delega (per Rainaldi) come da verbale;

RITENUTO CHE

- la Procura Regionale chiede la condanna dei convenuti per aver causato con grave colpa l'indebita erogazione, tra il 2011 e il 2013, di compensi per circa 32.000 euro in favore del Presidente del Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, violando l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);

- in particolare, si contesta agli amministratori di aver dapprima sospeso cautelativamente l'erogazione dei compensi in questione (delibere n. 27 del 24 settembre 2010, n. 38 del 24 novembre 2010 e n. 42 del 20 dicembre 2010), per poi riattivarla dopo breve tempo (con delibera n. 1 del 10 gennaio 2011) fino a sopprimere definitivamente il compenso (con delibera n. 6 del 7 marzo 2013), ma senza attivazione di alcuna procedura di recupero di quanto già pagato nel biennio

pregresso;

- ai componenti dell'organo di revisione si contesta di aver assentito alla delibera senza rilevare *“la sua non conformità alla succitata norma e alla prassi amministrativa, che poco prima aveva portato il CdA a deliberare la sospensione degli emolumenti stessi”*;

- ad avviso della Procura, il danno complessivo dovrebbe essere così ripartito tra i convenuti: il 70% del totale, da suddividere in parti eguali, a carico dei componenti del consiglio camerale presenti e votanti in senso favorevole alla seduta in cui è stata adottata la deliberazione n. 1 del 2011, omettendo successivamente di chiedere la restituzione degli stessi; il 30% del totale, da suddividere in parti eguali, a carico dei componenti del collegio dei revisori dei conti presenti alla predetta seduta del Consiglio, in quanto non hanno rilevato — né in quella sede, né successivamente — le irregolarità amministrativo-contabili che affliggevano l'atto (in primis violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto con la prassi amministrativa vigente, nonché carenza del ricorso a criteri prudenziali e diligenti) omettendo di rappresentare al consiglio i profili di illegittimità da cui era affetta la deliberazione;

- i fatti di causa e la relativa sequenza cronologica, come integrati dai documenti e dalle puntualizzazioni delle difese delle parti convenute (le quali attribuiscono particolare risalto tra l'altro, alla citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 in data 4 gennaio 2013), sono incontestati tra le parti;

- i convenuti, in particolare, non contestano i fatti rilevati dalla Guardia di Finanza e dedotti dalla Procura contabile, ma in estrema sintesi eccepiscono, in diritto, l'inapplicabilità della disposizione in discorso al Centro estero e comunque la totale assenza di colpa “grave” in capo ai convenuti medesimi, stante il contesto assai confuso risultante dalla infelice formulazione della norma di legge e dalla prassi

tutt'altro che univoca susseguente alla novella legislativa; i revisori, inoltre, eccepiscono di non essere tenuti ad operare un puntuale vaglio di legittimità delle singole delibere dell'organo amministrativo;

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

- l'art. 6, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce per quanto qui interessa che *“a decorrere dalla data di entrata in vigore”* del decreto-legge stesso *“la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle*

finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società”;

- è appena il caso di precisare che con successiva norma interpretativa (art. 35, comma 2-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è stato chiarito che *“il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”;*

- la normativa in parola è applicabile agli incarichi assunti nel Centro Estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, trattandosi di ente associativo “comunque” beneficiario di contributi a carico delle finanze pubbliche, non ricompreso nelle ipotesi di esclusione indicate dalla legge, restando del tutto irrilevante la natura pubblica o privata dell'ente come pure il possesso o meno della personalità giuridica;

- neppure può sostenersi che il “Centro” rientri nel novero degli *“enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001”*, a tal fine attribuendo rilievo alla circostanza che sono menzionate tra le amministrazioni pubbliche, all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le *“Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni”*; infatti, in primo luogo non si tratta di una indicazione “nominativa” e, in secondo luogo, l'indicazione delle sole Camere di Commercio (senza alcun riferimento alle “loro associazioni”) contenuta nel citato art. 6, comma 2, per elementare canone ermeneutico va intesa come esclusione delle associazioni dal campo di applicazione della deroga, non avendo altrimenti alcun senso logico la differente formulazione delle due norme (art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, da un lato; art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'altro lato) e in particolare la menzione delle sole Camere di

Commercio (e non anche delle loro associazioni) nella norma del 2010;

- ciò posto, in disparte le insorte questioni applicative, di cui i convenuti hanno ampiamente dato atto nelle rispettive difese, è necessario rilevare che la *ratio* della disposizione del 2010 era, all'evidenza, anche quella di impedire l'erogazione di compensi "aggiuntivi" agli amministratori di enti pubblici i quali, in ragione dell'ufficio ricoperto nell'ente di appartenenza, venissero ad assumere incarichi in altri enti comunque destinatari di contributi a carico delle finanze pubbliche;

- nel caso specifico delle Camere di Commercio abruzzesi, è intuitivo il risparmio di spesa che la norma tende a realizzare, vietando che le attività svolte in forma associata dalle Camere possano comportare l'erogazione di una vera e propria remunerazione aggiuntiva in favore dei componenti degli organi delle Camere stesse, remunerazione che non vi sarebbe, in effetti, ove l'attività associata fosse gestita direttamente dagli enti associati (i cui organi sono già remunerati); in altri termini, nel caso di specie, l'attività svolta in forma associata (anziché in via diretta) non può comportare una locupletazione in favore degli organi amministrativi e uno speculare maggior onere per le finanze pubbliche;

- i compensi in contestazione, percepiti dal presidente Becci, sono stati quindi erogati in violazione del citato art. 6, comma 2;

- venendo ora alla valutazione dell'elemento soggettivo, è innegabile che sull'applicazione delle neo introdotte disposizioni vi sia stata inizialmente più di un'incertezza, in via di prassi, come rilevabile dal susseguirsi di quesiti e di circolari e note in materia, richiamate sia nelle delibere del "Centro", sia nelle difese dei convenuti;

- pur tuttavia, stante il tenore letterale della disposizione da applicare (e la sua testuale "severità", prevedendosi che *"la violazione di quanto previsto dal presente*

comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e

degli organismi pubblici interessati sono nulli”), era proprio la conclamata situazione

di “fluidità” ed “incertezza” interpretativa che, nelle more di un chiarimento

definitivo, avrebbe dovuto imporre un approccio quanto mai cauto e conservativo per

gli organi di amministrazione e di revisione del Centro;

- non può ignorarsi, in proposito, come del resto hanno ricordato le stesse

difese dei convenuti, che all'epoca dei fatti in contestazione era stato appena

formulato un apposito quesito da UnionCamere sulla portata applicativa della nuova

disposizione (quesito al quale si era associato anche il Centro);

- in attesa di specifici chiarimenti in merito, il Centro era ben a conoscenza

della nota prot. 157049 del 4 novembre 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo

Economico, facendo per l'appunto riserva di fornire una esaustiva risposta a seguito

degli opportuni e necessari approfondimenti da svolgere unitamente al Ministero

dell'economia e delle finanze, aveva puntualizzato che la norma in questione non

poteva considerarsi sospesa ed aveva invitato espressamente gli enti interessati ad

adottare una responsabile applicazione della stessa, nei limiti dell'autonomia di

interpretazione o decisione, attenendosi ad evidenti criteri di prudenza che

inducevano a sospendere o differire per quanto possibile le erogazioni che non

risultassero invece indispensabili per adempiere obbligazioni già perfezionate o per

garantire la necessaria continuità delle attività di interesse pubblico;

- per quest'ultima evenienza, cioè per le erogazioni indifferibili, la nota

sollecitava in ogni caso gli enti in parola ad adottare le cautele necessarie ad “evitare

che la percezione delle stesse senza avvertenze circa la loro ripetibilità in caso di

diverse interpretazioni normative anche in sede di controllo determini poi l'eccezione

della buona fede in relazione alle eventuali necessarie azioni di recupero”;

- orbene, pur in attesa di una preannunciata risposta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, specificamente indirizzata alle Camere di Commercio e finalizzata a risolvere le loro specifiche questioni applicative, sottoposte con articolato quesito, il Centro estero (che già aveva sospeso le erogazioni in questione) dopo poche settimane adottava inopinatamente la citata delibera n. 1 del 2011 con la quale, attribuendo rilievo decisivo ad un laconico inciso contenuto nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di contenuto generale), riteneva risolta in radice la questione, essendo il "Centro" privo di personalità giuridica e postulandosi quindi (erroneamente) che, come tale, esso fosse escluso dall'ambito di applicazione della disposizione;

- ritiene il Collegio che quest'ultima scelta, nella concreta situazione in cui fu operata, sia stata gravemente incauta e negligente: non solo non si attese la risposta al quesito specificamente rivolto poco prima al Ministero per lo Sviluppo Economico (in relazione al quale era stata già preannunciata una risposta, in esito agli approfondimenti da svolgere); non solo fu attribuito rilievo ad una mera espressione esemplificativa contenuta tra parentesi (interpretandola a contrario) in una circolare del M.E.F. di carattere generale, espressione chiaramente non esaustiva del vasto ambito applicativo della norma di legge (legge che non conteneva alcun riferimento né diretto, né indiretto alla personalità giuridica degli enti destinatari, personalità giuridica la cui mancanza non poteva che rendere ancor più cogente la *ratio* della disposizione); non solo non si tenne in alcun conto l'invito del M.I.S.E. ad operare con la massima cautela e in maniera conservativa, in attesa di chiarimenti; non solo il Becci partecipò alla seduta benché in palese conflitto di interessi (quale diretto e unico beneficiario delle erogazioni deliberate dall'organo da lui stesso presieduto); ma addirittura la delibera di ripristino degli emolumenti in favore del Presidente del

Centro fu adottata senza l'inserimento di un'apposita clausola di ripetibilità,

contravvenendo così all'espresso invito prudenziale di cui alla citata nota prot.

157049 del 4 novembre 2010;

- né la successiva nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1066 in

data 4 gennaio 2013 può essere intesa quale "sanatoria" del pregresso; in primo

luogo, detta supposta "sanatoria" non può che applicarsi ai casi effettivamente dubbi,

connotati da oggettiva ed incolpevole buona fede, ma non anche ai comportamenti,

come quello di specie, viziati da un grave difetto di approfondimento e dalla mancata

dell'adozione di cautele minimali espressamente indicate all'ente; in secondo luogo,

a fronte della espressa previsione legislativa di responsabilità (*"la violazione di*

quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti

adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli") una

circolare per sua natura non può incidere *ex post* su comportamenti già posti in

essere, rimessi all'esclusivo vaglio di questa Corte dei conti sotto il profilo della

sussistenza della responsabilità amministrativa; in terzo luogo, deve dubitarsi che

l'espressione utilizzata nella nota (*"i principi appena esposti saranno anche di utile*

riferimento ai fini della definizione delle criticità rilevate, in periodi precedenti alla

diffusione delle note indicate in oggetto, da parte delle amministrazioni vigilanti o

degli organi di controllo") costituisca effettivamente una "sanatoria" del pregresso,

piuttosto che un richiamo o un monito ad operare una verifica delle situazioni già

poste in essere sulla base dei chiarimenti forniti, al fine di farne *"oggetto delle*

conseguenti censure con possibilità anche di responsabilità erariale" (così il periodo

immediatamente precedente);

- ne discende la responsabilità dei componenti del Consiglio di

amministrazione per aver adottato la delibera n.1/2011 in parola, in violazione del

citato art. 6, comma 2, e in totale spregio delle indicazioni fornite dal Ministero per

lo Sviluppo Economico con la citata nota prot. 157049 del 4 novembre 2010;

- ne discende, inoltre, trattandosi di fattispecie di responsabilità amministrativa

tipizzata ed espressamente configurata dal legislatore, la corresponsabilità del

collegio dei revisori, pur presenti all'assunzione della deliberazione nulla (in quanto

contraria a norma imperativa), per non aver solto alcuna osservazione in proposito;

- sia sufficiente richiamare, al riguardo, l'obbligo di "vigilare sull'osservanza

della legge" di cui all'art. 10, comma 3, dello Statuto del Centro Estero;

- inoltre, sovviene il paradigma generale dei doveri del collegio sindacale

previsti dal codice civile, i quali tra l'altro hanno l'obbligo di vigilare

"sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento"

(art. 2403 c.c.); a tal fine, essi "devono assistere alle adunanze del consiglio di

amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo" (art. 2405

c.c.) e "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le

omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato

in conformità degli obblighi della loro carica" (art. 2407, co. 2, c.c.);

- tenuto conto del diverso contributo concausale attribuibile ai singoli nella

produzione del danno, appare congruo il criterio di ripartizione proposto dalla

Procura: 70% a carico dell'organo amministrativo, da dividersi in parti uguali; 30% a

carico dell'organo di revisione, da dividersi in parti uguali;

- i convenuti vanno quindi condannati al pagamento, in favore del Centro

estero delle Camere di Commercio d'Abruzzo, della somma complessiva di euro

32.020,21 secondo le seguenti quote individuali: euro 5.603,54 a carico di ciascuno

degli amministratori; euro 3.202,02 a carico di ciascuno dei revisori;

- la somma di condanna deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con riguardo a ciascun rateo indebito, dalla data del relativo pagamento fino al deposito della presente sentenza; sulla somma così rivalutata spettano, per il periodo successivo, gli interessi legali fino al soddisfo; gli accessori gravano sui convenuti in ragione delle rispettive quote, dinanzi indicate;

- è appena il caso di precisare che non può essere accolta la domanda subordinata, proposta dal convenuto Di Carlantonio, volta ad ottenere una condanna in via sussidiaria anziché in via principale (postulandosi in capo al solo convenuto Becci un concorrente obbligo restitutorio dei compensi indebitamente percepiti), in quanto detto profilo civilistico, concernente l'obbligo restitutorio in capo al Becci ex art 2033 c.c., esula dalla giurisdizione di questa Corte; resta inteso, ovviamente, che le somme indebitamente corrisposte al Becci, ove concretamente recuperate dal Centro Estero in esito ad iniziative di cui questa Corte, allo stato degli atti, non è a conoscenza, dovranno essere considerate a scomputo del danno per cui è condanna;

- resta assorbita nelle suesposte considerazioni ogni altra questione, domanda ed eccezione, ivi inclusa la eccepta "mutatio libelli" (difesa Becci);

- le spese del giudizio, da versare allo Stato, gravano in via solidale sui convenuti soccombenti e sono liquidate in dispositivo;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva

CONDANNA

i signori Becci, Di Lorenzo, Rainaldi e Di Carlantonio al pagamento della somma di euro 5.603,54 (cinquemilaseicentotré/54) ciascuno, senza vincolo di solidarietà, in

favore del Centro estero delle Camere di commercio d'Abruzzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

i signori Barbetta, Tabellone e Ippoliti, al pagamento della somma di euro 3.202,02 (tremiladuecentodue/02) ciascuno, senza vincolo di solidarietà, in favore del Centro estero delle Camere di commercio d'Abruzzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese del giudizio da versare allo Stato, liquidate in euro 2.044,94 (duemilaquarantaquattro/94) fanno carico in via solidale ai convenuti soccombenti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 23 giugno 2015.

Il Giudice estensore

Il Presidente f.f.

f.to Gerardo de Marco

f.to Federico Pepe

Depositata in Segreteria il 30/07/2015

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi